

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 118 DEL 16/07/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 16/07/2014

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Giuseppina Massara)

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - SENTENZA N. 296/2013 DEL 17.04.2013 - RICORSO PER CASSAZIONE - SOSTITUZIONE AVVOCATO PATROCINATORE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici, del mese di luglio, alle ore 08:45 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Copia della presente deliberazione nr. 118 del 16/07/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:
Segretario Generale - Dirigenti– Ufficio Contenzioso Affari Legali

Dalla Residenza Comunale, li 18/07/2014

Il Funzionario
(Marco Nanni)

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara..

Il Sindaco e gli Assessori Anna Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 8,30.

L'Assessore Signorini entra alle ore 8,45.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Leo Cibelli entra alle ore 8,50.

L'Assessore Ubalducci Giovanna entra alle ore 9,30

Esce il Vice Sindaco Leo Cibelli che non partecipa nè alla discussione nè alla votazione della presente Proposta.

Totale Presenti n. 5

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 118 (proponente: Sindaco) predisposta in data 10/07/2014 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/07/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05Giuseppina Massara dott. Giuseppina Massara ;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/07/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 118

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 DEL 10/07/2014

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - SENTENZA N. 296/2013 DEL 17.04.2013 - RICORSO PER CASSAZIONE - SOSTITUZIONE AVVOCATO PATROCINATORE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 05
SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che:

- con ricorso notificato in data 23.11.2005 il sig. Piva Ivo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Cattolica, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, in principalità, accertata l'illegittimità della regola da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla convenzione inter partes rep. n.17580 del 11.09.1995, riconfermato con delibera n.148 del 23.12.2003 della giunta comunale di Cattolica, con decorrenza dal 01.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il Comune stesso, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di Euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria egli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c., anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in estremo e denegato subordinate, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole*

affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo Piva dell'incarico di broker, condannare per l'effetto del convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo al pagamento della somma di Euro 23.355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”;

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 02.11.2005 ed iscritto al R.G. n. 686/2005;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2005 il Comune di Cattolica stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: a) in via preliminare e nel rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro atteso che la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., per l'effetto rimettendo la stessa al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 427 c.p.c.; b) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata e comunque non provata, previa, per quanto occorrer possa, la declaratoria di nullità parziale del contratto (art. 7) per contrarietà a norma imperativa di legge e/o la declaratoria di inefficacia, di nullità o l'annullamento di tutto il contratto per effetto della sopravvenuta Delibera G.M. n. 152 del 14.12.2004.”;*

- all'esito del procedimento giudiziario, il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Giudice monocratico Dott. Lucio Ardigò), con sentenza n. 134/2010 depositata in data 16.04.2010, così decideva: *“pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da Piva Ivo con ricorso depositato in data 3/4/2006, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Comune di Cattolica: Rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente. Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta COMUNE DI CATTOLICA che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.814,00 (di cui euro 7.100,00 per onorari e euro 1.714,00 per diritti) oltre rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.”;*

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 09.03.2011 il sig. Piva Ivo appellava innanzi alla Corte di Appello di Bologna la sentenza predetta;

- con Delibera G.C. n. 75 del 27.04.2012 il Comune stabiliva di resistere in giudizio, conferendo il relativo incarico all'Avv. Andrea Berti, coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura civica;

- il Comune si costituiva nel giudizio d'appello per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna Voglia, previa ogni declaratoria del caso, compresa, se del caso, la reiezione delle istanze istruttorie riproposte in appello: a) rigettare l'appello in quanto infondato e comunque non*

provato, per tutti i motivi esposti in narrativa; c) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;

- con la sentenza n. 296/2013 la Corte di Appello di Bologna all'esito dell'udienza tenutasi in data 07.03.2013 e depositata il 17.04.2013, così decideva: *“La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, - in riforma della sentenza n. 134/10 del Tribunale di Rimini, condanna il Comune di Cattolica a pagare al ricorrente attuale appellante la somma di € 93.431,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; - rigetta nel resto l'appello; - liquida le spese del primo grado in € 7.000,00, oltre accessori di legge e del secondo grado in €3.500,00, oltre accessori di legge, che pone a carico del Comune di Cattolica nella misura di due/terzi; compensa nel resto.”*;

- Con delibera G.C. n. 94 del 19/06/2013 veniva legittimato il Sindaco a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, per ricorrere per Cassazione avverso la suddetta sentenza n. 296/2013 dando mandato di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti, Avv. Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti in udienza;

Rilevato che dal 30/luglio 2014 la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica con il Comune di Gabicce mare non sarà più efficace;

Evidenziato che una volta divenuta inefficace la convenzione, cesserà il rapporto di servizio tra l'Avv. Berti e il Comune di Cattolica e ciò determinerà ope legis il venir meno del jus postulandi del citato legale che non sarà più legittimato a compiere e ricevere atti processuali per il Comune di Cattolica, con la conseguente automatica interruzione del processo, destinata ad essere accertata dal Giudice con provvedimento avente natura meramente dichiarativa;

Dato atto che in data 30/06/2015 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione per la gestione di un ufficio unico di avvocatura pubblica con la Provincia di Rimini ed il Comune di Saludecio, ma il legale della Provincia non è ancora abilitato al patrocinio dei ricorsi presso la Corte di Cassazione;

Rilevato che:

-il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predefinibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
-l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

Rilevato che, è stato contattato dal competente Servizio Affari Legali e Contenzioso l'Avv. Aluigi Antonio, noto amministrativista del Foro di Rimini con studio in Rimini via Finali nr. 1, inserito, in quanto in possesso dei necessari requisiti,

nell'elenco dei legali di fiducia dell'Amministrazione comunale al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento di patrocinio in giudizio, in corso di perfezionamento, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune e di accettare l'applicazione nel calcolo del compenso professionale dei seguenti parametri:

1. Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito allo scaglione di riferimento compreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00 diminuiti del 50%, il compenso così determinato è comprensivo di spese di domiciliazione e/o sostituti e/o corrispondenti in loco;
2. In caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, verrà decurtato del 20%;
3. Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
4. Anticipo su compenso € 1.000,00 oltre ad Iva e Cpa;
5. In caso di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese a carico della controparte in misura superiore rispetto al compenso che risulterà dall'applicazione dei parametri per il calcolo del medesimo, di cui alla presente delibera, l'eventuale differenza sarà di competenza del legale incaricato.

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di evitare l'interruzione del predetto procedimento, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Antonio Aluigi in sostituzione dell'Avv. Andrea Berti;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di conferire alle condizioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Antonio Aluigi, con studio in Rimini Via Finali n. 1, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza per la difesa della ragioni del Comune nel ricorso per Cassazione descritto in narrativa, in sostituzione dell'Avv. A. Berti;
- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 3) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....